

Si descrivono di seguito i contenuti essenziali del nuovo decreto legislativo n. 24/2023 che recepisce, attuandola, la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019

Il nuovo decreto legislativo disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea lesive dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Come per il passato e sotto la vigenza della legge 30 novembre 2017, n. 197, l'istituto da un lato, tutela l'interesse pubblico alla legalità dell'azione amministrativa, dall'altro protegge il lavoratore che segnala comportamenti, atti od omissioni, a nocimento dell'interesse pubblico o all'integrità dell'amministrazione pubblica, nei modi e forme previsti dalla normativa (art. 2 d.lgs n. 24/2023)

Le disposizioni si applicano a coloro che segnalano violazioni di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo, in qualità di dipendenti o collaboratori, lavoratori subordinati e autonomi, liberi professionisti ed altre categorie, come volontari e tirocinanti anche non retribuiti, azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza. Le misure di protezione si applicano anche ai cosiddetti "facilitatori", colleghi, parenti o affetti stabili di chi ha segnalato. (art. 3 d.lgs n. 24/2023)

Le Amministrazioni pubbliche, sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali individuate dall'art. 51 del d.lgs n. 81/2015, sono tenute ad attivare propri canali di segnalazione (interna), che garantiscano anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Canale interno di segnalazione -RPCTC

Le segnalazioni interne sono effettuate

- in forma scritta, anche con modalità informatiche,
- oppure in forma orale, attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale
- oppure, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

La gestione del canale interno è affidata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione (art.4 – co. 5 – d.lgs n. 24/2023) il quale provvede a :

- a) rilasciare alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- b) mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante con facoltà di richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- c) dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- d) fornire riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;
- e) mettere a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazione esterne.

Per finalità di certezza e trasparenza, le informazioni non riservate, sono esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro, nonché accessibili a terzi anche sul portale del Comune (Amministrazione trasparente e/o Homepage)

Canale esterno di segnalazione -ANAC

Il Segnalante si rivolge all'ANAC effettuando una segnalazione esterna nelle forme riservate, rese note sul portale istituzionale dell'Autorità (art. 9 d.lgs n. 24/2023), quando:

- all'interno dell'Amministrazione (nel nostro caso all'interno del Comune) non sia stato attivato il canale interno di segnalazione riservato;
- oppure quando, sebbene effettuata la segnalazione riservata sul canale interno attivato, non si sia data prosecuzione;
- oppure quando il Segnalante abbia fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito o che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- oppure infine quando il Segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Le modalità di segnalazione all'ANAC rese note sul portale prevedono, come per quelle interne:

- la modalità scritta, tramite utilizzo di una piattaforma informatica messa a disposizione da Anac;
- la modalità orale, attraverso linee telefoniche e altri sistemi di messaggistica vocale;
- in presenza se la persona lo richieda, attraverso un incontro in presenza fissato in un tempo ragionevole.

L'ANAC riscontra entro 3 o 6 mesi in base alla complessità della situazione segnalata o entro 7 giorni dal ricevimento dell'avviso

Tutela del segnalante

Il segnalante non può subire ritorsioni ovvero: subire licenziamento, sospensione; retrocessioni di grado o mancata promozione; mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell'orario di lavoro; sospensione della formazione; note di merito negative; adozione di misure disciplinari o di altra sanzione anche pecuniaria; coercizione, intimidazione, molestie o ostracismo; discriminazione o comunque trattamento sfavorevole; mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione; mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine; danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi; l'annullamento di una licenza o di un permesso; la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici. (art. 17 d.lgs 24/2023)

Sanzioni

L'Anac, su segnalazione di colui che ha subito una delle condotte vietate, applica al responsabile le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) da 10.000 € a 50.000 € quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza;
- b) da 10.000 € a 50.000€ quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni;
- c) da 500 € a 2.500 €, nel caso in cui venga accertata la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia. (art. 21 – d.lgs n. 24/2023)

Al fine di supportare il Segnalante nelle modalità di segnalazioni e al fine di garantire la tutela normativa, l'ANAC ha istituito un apposito Elenco degli Enti del Terzo Settore, cui poter chiedere attività di assistenza.

Si allega la tabella di dettaglio dell'ANAC